
	COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (Provincia di Pavia)		COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME (Provincia di Pavia)
---	--	---	--

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI RIVANAZZANO TERME E
GODIASCO SALICE TERME PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN
LOCALITA' SALICE TERME.**

* * *

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di novembre, presso la sede del Comune di Godiasco salice Terme in via Piazza Alesina 2 Godiasco salice Terme tra i signori Sindaci:

del Comune di Rivanazzano Terme (PV)

del Comune di Godiasco Salice Terme (PV);

VISTO CHE i Comuni di Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme intendono realizzare un'area parcheggio su terreno insistente su Foglio 23 mappale 46 in territorio del Comune di Rivanazzano Terme e su terreno insistente su Foglio 1 mappale 1 in territorio del Comune di Godiasco Salice Terme;

VISTO CHE i Comuni di Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme intendono realizzare l'opera con un unico progetto in quanto trattasi di intervento unitario riguardante il territorio dei due comuni;

EVIDENZIATO CHE:

nel corso delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento è emersa, tra i Sindaci dei Comuni summenzionati, la proposta di attribuzione al Comune di Godiasco Salice Terme del ruolo di Ente Capofila;

il Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme si è dichiarato disposto ad assumere, all'interno della suddetta aggregazione di Comuni, il ruolo di Ente Capofila;

il Comune di Godiasco Salice Terme, quale ente capofila, assume, pertanto, l'impegno di attuare l'intervento in oggetto sulla base delle risorse necessarie che verranno definite in sede progettuale e verranno suddivise proporzionalmente in relazione alle superfici insistenti sul territorio dei due rispettivi comuni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 34 del TUEL prevede la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione di opere pubbliche che coinvolgono più enti;
- per poter garantire l'attuazione delle opere, che richiede l'azione integrata e coordinata dei due Comuni, è necessario promuovere la conclusione di un accordo di programma tra i suddetti enti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento e per il conferimento, al Comune di Godiasco Salice Terme del ruolo di ente capofila;
- in attuazione del disposto sopra citato i comuni concordano di sottoscrivere apposito accordo di programma per la realizzazione dell'intervento richiamato in premessa, in quanto strumento più idoneo per disciplinare i rapporti tra i due enti, i reciproci obblighi e le modalità di attuazione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

L'Accordo di Programma ha come oggetto la definizione delle procedure, dei costi e delle modalità per la realizzazione della seguente opera pubblica:

- Realizzazione di parcheggio in località Salice Terme Importo complessivo dell'intervento € 98.000- Fonte di finanziamento: fondi propri di bilancio dei due Comuni.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA DELL'INTERVENTO.

Per l'intervento di cui all'articolo precedente i Sindaci dei Comuni di Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme conferiscono al Comune di Godiasco Salice Terme il ruolo di Ente Capofila, che accetta di svolgere tutte le attività preordinate alla attuazione dell'intervento in oggetto.

ART. 4 - PIANO FINANZIARIO E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.

L'opera è finanziata Fonte di finanziamento: fondi propri di bilancio dei due Comuni. Il costo dell'opera è valutato in € 98.000 e tale spesa verrà suddivisa tra i due Comuni proporzionalmente in relazione alle superfici insistenti sul territorio dei due rispettivi comuni (558,74 millesimi il Comune di Rivanazzano Terme e 441,26 millesimi il

Comune di Godiasco Salice Terme). Il Comune di Rivanazzano Terme trasferirà al Comune di Godiasco Salice Terme la quota di propria competenza, secondo modalità da concordate tra le parti. Se in fase di realizzazione dell'opera si renderanno necessarie ulteriori maggiori spese le stesse verranno suddivise tra i Comuni di Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme con il medesimo criterio di proporzionalità.

I Comuni si impegnano a realizzare l'intervento descritto all'art. 2 del presente accordo di programma nel rispetto della seguente tempistica:

- Redazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 30.11.2017, previa previsione della spesa nei rispettivi atti di programmazione;
- Redazione e approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo con dichiarazione di pubblica utilità entro il 31.12.2017
- Acquisizione dell'area e Realizzazione dell'opera entro il 31.12.2018.

I Comuni si impegnano a fare realizzare la progettazione e direzione lavori ai propri uffici tecnici con progettazione interna tramite apposita collaborazione tra i due Comuni. Ai tecnici impegnati nell'intervento sono dovuti gli incentivi previsti dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 - COMPETENZE DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

Con il presente accordo, i Comuni si impegnano a provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione dell'intervento di cui all'art.2 secondo le disposizioni che seguono nel rispetto della tempistica prevista nel precedente articolo e dal cronoprogramma:

I Comuni di Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme si impegnano:

1. a prevedere la spesa per l'intervento nel bilancio dell'esercizio finanziario 2017 ed in particolare il Comune capo fila l'intera spesa progettuale ed il Comune di Rivanazzano Terme la quota di spesa di sua competenza da trasferire al Comune di Godiasco Salice Terme;
2. ad approvare, per le aree di rispettiva competenza territoriale, i progetti e a dichiarare la pubblica utilità dell'opera anche ai fini dell'acquisizione delle aree interessate, e/o ad esprimere i pareri che verranno richiesti, riguardanti l'intervento, nel rispetto dei tempi previsti nel presente accordo o indicati dall'ente capofila.

Il Comune capofila provvede, in particolare:

1. al conferimento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
2. alla predisposizione per l'approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti fino all'adozione della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi;
3. agli atti di esproprio ed eventuale occupazione d'urgenza ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 3/2009;
4. al perfezionamento dei procedimenti per l'individuazione dell'impresa esecutrice degli interventi;
5. al coordinamento delle fasi di realizzazione dell'intervento, mediante il Responsabile Unico del Procedimento, nominato tra il personale interno del comune Capofila.

ART. 6 – PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE.

Relativamente alla definizione delle quote di proprietà sulle opere di cui all'art. 2 i

Comuni convengono che le opere restano nella proprietà degli enti proprietari delle strade e delle aree che ricadano nel rispettivo territorio.

ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE REALIZZATE.

I Comuni convengono che le spese di straordinaria manutenzione sono a carico dei due Enti sulla base della quota di proprietà definita ai sensi dell'art. 6 del presente accordo.

ART. 8 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dai Sindaci o da loro delegati e responsabili dei rispettivi uffici tecnici servizio LL.PP.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a

30 giorni;

- applica le sanzioni previste dal presente accordo di programma;
- propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'accordo di programma;
- dispone una modifica del cronoprogramma delle attività di cui agli artt. 4 e 5 e definisce la tempistica di trasferimento dei fondi da parte del Comune di Rivanazzano Terme al Comune di Godiasco Salice Terme;
- valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente accordo di programma, propone la riapertura dello stesso;
- trasmette almeno trimestralmente una relazione ai Comuni sullo stato di attuazione dell'accordo, con particolare riferimento alla approvazione dei progetti, alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicatrice alla esecuzione e collaudo dei lavori.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso l'ente capofila e i soggetti stipulanti l'accordo.

Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi del gruppo di lavoro di cui in premessa.

ART. 10 - SANZIONI PER INADEMPIMENTO.

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei Comuni provvede a:
-contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

o a mezzo di notifica tramite messo comunale, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

-disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

-dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

ART. 11 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.

Il presente accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dei Comuni di Rivanazzano Terme e Godiasco Salice Terme, è concluso e produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del DPR 380/2001 e di individuazione dell'autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 3/2009.

Il presente accordo di programma, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni suddetti, è approvato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000. Il Comune capofila provvederà alla pubblicazione del presente accordo sul BURL, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i Comuni che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni 2 (leggasi due) salvo rinnovo

Il presente accordo di programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di n. 9 facciate complete e fin qui della presente, e firmato in modalità digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i..

Il Sindaco del Comune di Rivanazzano Terme

Marco Poggi firmato in modalità digitale

Il Sindaco del Comune di Godiasco Salice Terme

Fabio Riva firmato in modalità digitale